



•ALERT•

12 OTTOBRE 2020

Entra in applicazione il Regolamento UE 2019/452 sugli investimenti esteri diretti

Dalla giornata di ieri, **11 ottobre 2020**, è direttamente applicabile in Italia il **Regolamento UE 2019/452** del 19 marzo 2019 ("Regolamento") sul **controllo degli investimenti esteri diretti**, il cui obiettivo è quello di istituire un sistema comune tra gli Stati membri dell'Unione europea volto al **monitoraggio** degli investimenti esteri. Con tale Regolamento, l'Unione europea, nel suo complesso, si dota di **meccanismi di screening** ad hoc aventi ad oggetto le operazioni con potenziale **impatto su sicurezza e ordine pubblico** nel territorio dell'Unione e di uno strumento ulteriore per **tutelare le attività strategiche**.

Tale normativa si innesta in un quadro geopolitico caratterizzato dalla volontà di esercitare un maggiore controllo sulle attività economiche all'interno dei Paesi membri, alla luce di alcuni mutamenti economici. Ancor più recentemente sono state sollevate preoccupazioni da più parti riguardo l'attività di **soggetti esterni all'UE** - compresi i governi di nazioni straniere - i quali avrebbero potuto approfittare dello *shock* economico conseguente alla pandemia per acquisire aziende e attività critiche nell'UE per importi ridotti, in considerazione dell'attuale **vulnerabilità economica dell'UE**.

Nella sua comunicazione del 13 marzo 2020, la Commissione ha affermato che *"gli Stati membri devono essere vigili e utilizzare tutti gli strumenti disponibili a livello unionale e nazionale per evitare che l'attuale crisi determini una perdita di risorse e tecnologie critiche"*. Tra esse, la Commissione vi ha ricompreso, con una nota del 26 marzo 2020, in particolare (ma non esclusivamente) quelle correlate alla filiera dell'assistenza sanitaria.



In base all'articolo 4 del Regolamento, tra i **fattori da considerare** nel determinare se in un investimento diretto estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, si possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali a livello di:

- **infrastrutture critiche**, tra cui **energia**, trasporti, l'**acqua**, la **salute**, le **comunicazioni**, i media, il trattamento e l'archiviazione **dati**, infrastruttura aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e infrastrutture sensibili; nonché gli **investimenti in terreni e immobili fondamentali** per l'utilizzo di tali infrastrutture;
- **tecnologie critiche**, tra cui **intelligenza artificiale**, robotica, semiconduttori, **cyber sicurezza**, tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le **nanotecnologie** e le **biotecnologie**;
- **sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici**, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la **sicurezza alimentare**;
- **accesso a informazioni sensibili** o capacità di controllare informazioni sensibili;
- **libertà e pluralismo dei media**.

Il Regolamento lascia in ogni caso **in capo agli Stati membri la responsabilità** della decisione finale in tema di investimenti esteri diretti, prevedendo tuttavia un **meccanismo di coordinamento facente capo alla Commissione europea** e degli **obblighi di collaborazione tra Stati Membri**, garantendo una gestione appropriata delle procedure in corso e delle informazioni riservate. Pertanto, l'introduzione del Regolamento avrà dirette ricadute **sulla normativa interna** dei singoli Stati Membri, prevedendo un allungamento delle procedure decisionali, soprattutto nell'ambito di operazioni transnazionali soggette a più giurisdizioni.

Con riferimento all'Italia, il Regolamento impatterà sulla c.d. normativa **Golden Power** (d.l. 21/2012, così come convertito in legge n. 56/2012 e successive modifiche), che ha da tempo dotato il Governo italiano di **poteri speciali** per controllare gli investimenti stranieri in **società italiane che detengono asset o sono titolari di rapporti giuridici considerati di rilevanza strategica** per gli interessi nazionali in **determinati settori** (difesa e sicurezza nazionale, cyber sicurezza e 5G, energia, trasporti e comunicazioni, nonché i settori di cui all'Art. 4 del Regolamento, come sopra specificato).

Nello specifico, detta normativa impone un obbligo di **notifica**, in capo all'investitore o alla società cedente, a seconda dei casi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri circa gli atti, le delibere o le operazioni societarie che abbiano ad oggetto o per effetto il cambiamento della titolarità o disponibilità dei sopracitati asset o rapporti, con soglie diverse di rilevanza a seconda che si tratti di investitori infra-UE (con riferimento all'acquisizione del controllo) o extra-UE (in quest'ultimo caso, anche con riferimento ad acquisizioni di quote di minoranza). Tramite la notifica, occorre fornire un'informativa completa al fine di permettere al Governo di: (i) **porre il veto** all'atto o all'operazione rilevante, (ii) **imporre particolari prescrizioni** o condizioni all'esecuzione dell'atto o operazione rilevante, (iii) **astenersi dall'esercizio di tali poteri**. A tal riguardo, per effetto del suo contenuto, il Regolamento imporrà al Governo di:

- **uniformarsi ai fattori di valutazione** degli effetti di un investimento diretto estero (Art. 4 del Regolamento);
- **notificare alla Commissione europea** le comunicazioni a sua volta ricevute circa le operazioni rilevanti;
- **rispettare i termini necessari per ottenere il parere della Commissione europea** sull'operazione.

Per completezza, va segnalato che la legislazione italiana d'emergenza correlata alla diffusione del Covid-19 ha anticipato gli effetti del Regolamento con riguardo ad alcuni di tali aspetti. Si veda, a tal proposito, il precedente approfondimento [disponibile qui](#).

Il **Decreto Liquidità** (d.l. 23/2020), infatti, apportando alcune modifiche in via temporanea alla normativa Golden Power, ha fatto **espreso rinvio ai settori e agli attivi di rilevanza strategica** indicati all'articolo 4 del Regolamento, con la conseguenza che lo stesso ha trovato, di fatto, attuazione in Italia ben prima della sua formale applicazione. La normativa Golden Power individua, tuttavia, in maniera generalizzata i settori considerati rilevanti e demanda ad alcuni **ulteriori decreti governativi** l'individuazione degli specifici attivi e rapporti che ricadono nel perimetro di applicazione della stessa. Tale individuazione, ad oggi, risulta completa solo con riferimento ad alcuni settori quali, ad esempio, la difesa e la sicurezza nazionale. Nelle more della completa adozione della normativa di dettaglio, dunque, il Regolamento è divenuto il testo di legge di riferimento per l'interpretazione della normativa Golden Power. Pertanto, risulta essenziale, alla luce di una sempre più pregnante normativa volta al controllo degli investimenti esteri diretti, farsi affiancare sin dalle prime fasi dell'investimento da professionisti con una specifica expertise di settore che possono offrire una valutazione preliminare sulla rilevanza strategica dell'operazione ai sensi della normativa Golden Power, così come integrata dal Regolamento.

CONTATTI

LCA Golden Power

LCAGoldenpower@lcalex.it

